



Federazione Italiana Sport Equestri

---

**R.G. TRIB. FED n. 50/19**

**Proc. P.A. n. 58/2019**

### **IL TRIBUNALE FEDERALE**

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15 gennaio 2020, riunitosi presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), così composto:

**Avv. Lina Musumarra** - Presidente

**Avv. Anna Cusimano** - Componente

**Avv. Stefano Ciulli** - Componente Relatore

per decidere in ordine al deferimento nei confronti del Sig. Giovanni Montanaro (**Tessera FISE n. 000492/I**).

#### **PREMESSO CHE**

- in data 9 agosto 2019 il Sig. Francesco Rosato, tesserato FISE e FITETREC, inviava a mezzo email alla Procura Federale una segnalazione avente ad oggetto un comportamento disciplinarmente rilevante posto in essere dal Sig. Giovanni Montanaro, istruttore federale di I livello presso il C.I. Scuderie Le Torri srl;

- il Sig. Rosato così dichiarava: *“Ho spinto due mie allieve a partecipare al corso per operatore ludico organizzato dal Comitato Regionale Fise presso la struttura del sig. Montanaro Giovanni a Conversano in provincia di Bari. Il Sig. Montanaro durante la pausa pranzo al tavolo con i miei allievi e allieve del corso e alcuni docenti del corso si permette di diffamare la mia persona, sottolineando le mie scarse capacità in ambito equestre, raccontando fatti personali accaduti ben 15 anni fa (...). Tale conversazione mi viene riferita dalla testimonianza di Cinefra Giuseppa (...);”*

- successivamente in data 11 settembre, il Sostituto Procuratore Avv. Gian Paolo Guarnieri procedeva all'audizione telefonica, quale persona informata, della Sig.ra Cinefra la quale, rispetto ai fatti oggetto della segnalazione, affermava che *“... durante lo svolgimento del corso e in particolare durante un pranzo, mentre parlavamo, il Sig. Montanaro venne a sapere che ero collega e allieva del Sig. Rosato. A quel punto iniziò ad usare termini irrispettosi nei confronti del Sig. Rosato sia sul piano professionale sia su quello personale (...). Solamente io e la Sig.ra Chiara Cervellara, presente anch'essa durante il corso e il pranzo di cui sopra, difendemmo il Sig. Rosato. Facemmo presente al Sig. Montanaro che non era carino deridere una persona che non era presente”;*

- in data 25 settembre veniva audito come persona indagata il Sig. Montanaro, il quale contestava le circostanze dedotte nella segnalazione, dichiarando di non aver *“proferito parole offensive nei confronti del*



## Federazione Italiana Sport Equestri

sig. Rosato” e citando quale testimone presente al pranzo la Sig.ra Annarita Teofilo, la quale, sentita tramite e-mail dalla Procura Federale, precisava: *“ci furono tanti pranzi durante quel corso e si è discusso del più e del meno. Ricordo che, durante uno di questi, il Sig. Montanaro espresse una sua opinione in merito ad una persona ma, non avendola mai conosciuta, non ne ricordo assolutamente il nome”*;

- all’esito dell’istruttoria, in data 29 ottobre la Procura Federale depositava atto di incolpazione e deferimento nei confronti del Sig. Giovanni Montanaro per aver *“utilizzato, in occasione del Corso per operatore ludico di cui alle premesse, termini irriguardosi nei confronti del sig. Francesco Rosato”*, in violazione dell’art. 1, co. 1, secondo capoverso del Regolamento di Giustizia FISE, a tenore del quale: *“Costituiscono altresì illeciti disciplinari (...) i comportamenti in contrasto con i doveri di correttezza, lealtà e probità comunque riferibili all’attività sportiva e/o federale, cui sono tenuti, nei confronti di chiunque, tutti i Tesserati”*;

- il Presidente del Tribunale fissava la trattazione del procedimento per l’udienza del 9 dicembre 2019;

- a tale udienza, assente il deferito e presenti per la Procura Federale l’Avv. Guarnieri e l’Avv. Anselmo Carlevaro, questo Tribunale, verificata la correttezza delle comunicazioni, dichiarava la contumacia del deferito, disponendo il rinvio all’udienza del 15 gennaio 2020 per procedere all’escussione della Sig.ra Chiara Cervellera, quale persona informata sui fatti;

- alla predetta udienza la teste ritualmente citata non compariva;

- il Tribunale si riservava per la decisione.

### **RILEVATO CHE**

le risultanze probatorie agli atti sono costituite dalla segnalazione del Sig. Rosato avente ad oggetto fatti e circostanze la cui conoscenza non è stata acquisita direttamente da quest’ultimo ma riferiti al medesimo da un’altra persona, pur presente all’evento da cui scaturisce l’odierno procedimento, la cui deposizione non è stata però confermata davanti a questo Tribunale attesa la mancata comparizione del teste ritualmente citato.

### **TENUTO CONTO CHE**

nell’individuazione della responsabilità del Deferito sulla base del predetto impianto probatorio l’assenza di altri elementi oggettivi e concordanti che possano suffragare la credibilità dell’unica testimonianza acquisita si traduce nell’impossibilità di giungere ad un accertamento della colpevolezza del Sig. Montanaro.

È, infatti, principio consolidato della giustizia sportiva che *“lo standard probatorio necessario per ritenere il soggetto incolpato responsabile di una violazione disciplinare sportiva non si spinge sino alla certezza assoluta della commissione dell’illecito - certezza che, peraltro, nella maggior parte dei casi sarebbe una mera astrazione - né al superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale. La sua definizione prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio. A tale principio vigente nell’ordinamento deve assegnarsi una portata generale; sicché deve ritenersi adeguato un grado inferiore di certezza, ottenuto sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in*



Federazione Italiana Sport Equestri

*modo tale da acquisire un ragionevole affidamento in ordine alla commissione dell'illecito*” (Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n. 6/2016).

**P.Q.M.**

Il Tribunale Federale, come sopra composto

**ASSOLVE**

il Sig. Giovanni Montanaro, come in epigrafe identificato.

Incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale ed al Deferito, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione.

Roma 22 gennaio 2020

**PRESIDENTE:** *F.to* Avv. Lina Musumarra

**COMPONENTE:** *F.to* Avv. Anna Cusimano

**COMPONENTE RELATORE:** *F.to* Avv. Stefano Ciulli